

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI MODENA ED IL COMUNE DI MIRANDOLA PER L'UTILIZZO, IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO, DELLA NUOVA PALESTRA DELL'ISTITUTO SUPERIORE “GALILEO GALILEI” DI MIRANDOLA.

Art. 1) OGGETTO E SCOPO DELL' ACCORDO

La Provincia di Modena concede al Comune di Mirandola l'utilizzo in orario extra-scolastico dell'impianto sportivo annesso all'I.I.S. Galilei in via Barozzi 4 sito a Mirandola.

Scopo del presente convenzione è quello di permettere al comune di Mirandola di soddisfare la domanda di attività motoria sportiva e in generale di favorire e valorizzare lo svolgimento delle attività agonistiche e competitive delle società sportive e degli enti di promozione sportiva operanti nel territorio comunale.

Art. 2) DURATA

La presente convenzione avrà validità fino al 30 giugno 2016, pari alla stagione sportiva 2015/16 (1 anno), eventualmente rinnovabile per un uguale periodo con successivo atto.

Qualora si verificassero fatti rilevanti atti a modificare le motivazioni e le condizioni del presente accordo, lo stesso potrà essere modificato a richiesta delle parti, con preavviso di almeno tre mesi. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo, previa comunicazione con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di raccomandata a.r.

Art 3) UTILIZZO DELLE PALESTRE

Il Comune di Mirandola e/o terzi concessionari sono vincolati ad usare i suddetti locali e le attrezzature per attività e manifestazioni che siano funzionalmente compatibili con la loro destinazione. Nell'uso dei locali e delle attrezzature non è consentito il perseguimento di fini di lucro. I termini e le modalità di utilizzo extra-scolastico dell'impianto sportivo di cui all'articolo 1) non dovranno in alcun modo compromettere il suo normale utilizzo scolastico, che in ogni caso ha carattere prioritario rispetto all'uso extra-curriculare.

Art. 4) RESPONSABILITA'

Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Mirandola si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni a cose e a persone derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature nei giorni e nelle ore per i quali è stata rilasciata la presente concessione, esonerando da qualsiasi forma di responsabilità l'Amministrazione Provinciale e la scuola stessa, salvo rivalsa nei confronti di terzi concessionari.

Art. 5) SICUREZZA

Durante l'orario extra-scolastico l'impianto sportivo è affidato alla custodia del Comune di Mirandola che ne avrà la totale responsabilità ai sensi del D.LGs 81/08, testo unico della Sicurezza sul Lavoro e successive integrazioni.

La Provincia di Modena si impegna, pertanto a fornire al Comune di Mirandola il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) dell'istituto, che il Comune di Mirandola dovrà portare a conoscenza dei soggetti ai quali sarà concesso l'utilizzo extra-scolastico dell'impianto sportivo.

Il Comune di Mirandola dovrà verificare che ciascun soggetto utilizzatore dell'impianto sportivo adotti le misure previste nel citato PEE.

Il Comune di Mirandola dovrà, inoltre, comunicare alla Provincia di Modena e al Dirigente Scolastico, i nominativi degli addetti all'emergenza richiesti e formati per le caratteristiche

dell'impianto in oggetto (antincendio e primo soccorso) che ciascun soggetto utilizzatore dovrà individuare.

Gli addetti all'emergenza potranno anche essere i responsabili per la gestione ordinaria dell'impianto sportivo durante l'orario extra-scolastico (controllo accessi, pulizia, danni, segnalazione inconvenienti e anomalie,...).

Nei casi di mancata nomina e/o comunicazione dei soggetti responsabili per la sicurezza, la Provincia di Modena riterrà responsabile, ai sensi del Dlgs 81/08, il Comune di Mirandola.

Art. 6) COMUNICAZIONI

Il Comune di Mirandola dovrà trasmettere all'Amministrazione Provinciale di Modena, copia del calendario di utilizzo della struttura per l'anno sportivo in corso, dando altresì preavviso per ulteriori impegni inizialmente non previsti. Allo stesso modo, l'Amministrazione Provinciale e la scuola avranno cura di comunicare tempestivamente tutti i provvedimenti destinati a sospendere, in modo completo o parziale, l'uso delle palestre e delle relative attrezzature.

Art. 7) ONERI E SPESE

Il Comune di Mirandola assume a proprio carico le spese per le pulizie dei locali e di tutti gli spazi e servizi utilizzati compresi quelli igienici. Restano a carico dell'Amministrazione Provinciale le spese di funzionamento e di manutenzione della struttura.

Art. 8) TARIFFE

Il Comune di Mirandola è tenuto al pagamento di una quota oraria pari ad € 14,50 iva esclusa. La quota è comprensiva di ogni onere derivante da costi di utenze, manutenzioni, uso degli spogliatoi e servizi (pulizia e sorveglianza escluse).

La spesa per il totale delle ore effettivamente utilizzate verrà versata al termine della stagione sportiva dal Comune di Mirandola, dietro apposita richiesta di pagamento inviata dall'Amministrazione Provinciale.

Art. 9) ACCESSO ALLA PALESTR

Si accede alla palestra scolastica per la pratica di attività motoria e sportiva come previsto nel precedente art. 4 e, comunque, nel rispetto delle norme in vigore in materia di uso di tali impianti in orario extra scolastico.

Art. 10) CONSEGNA DEI LOCALI E RIMBORSO DANNI

Per la consegna e riconsegna dei locali e delle attrezzature delle palestre saranno presi preventivi accordi tra il Preside dell'IIS, il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale ed il rappresentante del Comune di Mirandola. Ogni qual volta siano constatati eventuali danni conseguenti all'uso extra scolastico dei locali e delle attrezzature, il Preside ne darà immediata comunicazione scritta all'Amministrazione Provinciale e all'Amministrazione Comunale la quale è tenuta a rimborsare le spese sostenute dall'Amministrazione Provinciale per il ripristino del materiale e/o le attrezzature danneggiate. L'accertamento conseguente delle responsabilità per i danni di cui sopra è di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11) PROTOCOLLI D'INTESA

Le parti concordano che specifici punti della presente convenzione potranno essere oggetto di puntuali e successivi protocolli d'intesa, ad integrazione, completamento e/o modifica della stessa.

Art. 12) CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente accordo, competente a decidere sarà il Foro di Modena.

Art. 13) DISPOSIZIONI FINALI

Il presente accordo è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642, come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955, e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R del 26.4.1986 n. 131.

Il presente accordo non avrà effetti legali per la Provincia di Modena e per il Comune di Mirandola se non ad ottenuta esecutività delle relative deliberazioni. Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico del Comune di Mirandola.